

# L'artigianato bergamasco



Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia  
n° 8 - Settembre 2018 - anno LXIX

**GDPR: l'Italia si adegua**

**Publicato in Gazzetta Ufficiale  
il nuovo decreto che allinea la  
normativa privacy del nostro  
Paese alle disposizioni europee.**

Il provvedimento è entrato in vigore a partire dal 19 Settembre scorso.  
Si attendono ora i provvedimenti attuativi del Garante ma dovrebbero esserci modalità  
semplificate con particolare attenzione verso le piccole imprese.



**IMPRESA**

L'Italia adegua il Codice della Privacy



**FISCALE**

Decreto dignità:  
novità fiscali



**EVENTI**

- Evento Brother  
- Seminario Decreto Dignità

**LAVORO**



Decreto dignità: novità in materia  
di lavoro

**FORMAZIONE**



Calzolai: nuovo corso in programma

**RUBRICA**



Cosa sapere sul GDPR



**STRATEGIE  
SOLUZIONI  
SERVIZI**

L'energia creativa di  
Manzù simbolo del  
significato profondo  
dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi  
dell'UNIONE ARTIGIANI  
di Bergamo e Provincia  
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo  
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria  
N° 8 - Settembre 2018 - ANNO LXIX  
Chiuso in redazione il 26/09/2018

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)  
24126 Bergamo - Via Autostrada, 32  
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457  
unione@artigianibergamo.it  
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA  
UNIONE SERVIZI s.r.l.  
24122 Bergamo  
Tel 035 23.87.24



**UNIONE ARTIGIANI**  
CONFINDUSTRIA BERGAMO



svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi della normativa vigente.

**Somministrazione fraudolenta:** quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione

**TUTELE CRESCENTI:** l'indennità prevista in caso di licenziamento illegittimo di un lavoratore a tempo indeterminato soggetto al regime delle tutele crescenti viene elevata passando da un minimo di 6 mensilità (in precedenza 4) ad un massimo di 36 mensilità (in precedenza 24).

**PRESTAZIONI OCCASIONALI:** le aziende alberghiere e le strutture ricettive che hanno alle dipendenze fino a 8 lavoratori (invece che 5, limite previsto per la generalità dei datori di lavoro) possono utilizzare le prestazioni occasionali (c.d. voucher) nei confronti dei seguenti soggetti:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

## PAGAMENTO RETRIBUZIONI

Come anticipato nelle nostre precedenti comunicazioni, con la presente siamo a ricordare che a decorrere dall'01.07.2018 le retribuzioni, compresi eventuali acconti o anticipi, non possono più essere pagate utilizzando contanti ma deve essere esclusivamente utilizzato uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e i rapporti autonomi di natura occasionale.

Resta altresì esclusa, come da precisazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la corresponsione di somme erogate a diverso titolo, quali anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell'interesse dell'azienda e nell'esecuzione della prestazione (es rimborso spese viaggio, vitto, alloggio).

La violazione del suddetto divieto è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00.

Il regime sanzionatorio deve essere riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro e, pertanto, la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione ma verrà moltiplicata per il numero di mensilità per cui si è protratto l'illecito.



## APPALTI ILLECITI E INADEMPIENZE RETRIBUTIVE E CONTRIBUTIVE

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto fornendo chiarimenti in relazione agli **appalti illeciti e alle conseguenti inadempienze retributive e contributive**: nell'eventualità che, nell'ambito di un appalto non genuino, siano riscontrate inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto è emersa la necessità sia di chiarire come debba essere calcolata la contribuzione e la retribuzione dovuta che di individuare le modalità da seguire per il relativo recupero nei confronti degli operatori economici interessati.

In assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore, per effetto del mancato esercizio dell'azione in tal senso da parte del lavoratore, il provvedimento di diffida accertativa sarà adottato nei confronti dello pseudo appaltatore relativamente alle retribuzioni non correttamente corrisposte con riferimento al CCNL dallo stesso applicato.

Sul piano invece del recupero contributivo, lo stesso non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di adire l'Autorità Giudiziaria per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore. Infatti, in ambito previdenziale vale il principio secondo cui l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo.

Ne consegue che gli obblighi in materia di assicurazioni sociali gravano interamente sull'utilizzatore ed il personale ispettivo procederà alla determinazione dell'imponibile contributivo dovuto per il periodo di esecuzione dell'appalto avendo riguardo al CCNL applicabile al committente e al conseguente recupero nei confronti dello stesso (fatti salvi i pagamenti effettuati dallo pseudo appaltatore).

Pertanto, solamente qualora non vada a buon fine il recupero contributivo nei confronti del committente/utilizzatore, l'ammontare dei contributi sarà richiesto allo pseudo appaltatore. Resta inteso che tali principi trovano applicazione in relazione all'intera filiera degli appalti ivi compresi i casi di affidamento dell'esecuzione dell'appalto da parte del consorzio a società consorziata.





## LE NOVITA' FISCALI DEL DECRETO DIGNITA'

L'11 agosto 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 96 del 9 agosto 2018, che ha convertito il D.L. n. 87/2018, il cosiddetto "Decreto Dignità".

In sede di conversione sono state confermate tutte le disposizioni fiscali di rilievo presenti nel Decreto, salvo alcune modifiche alla norma relativa alla decadenza del beneficio del cosiddetto iperammortamento in caso di delocalizzazione all'estero dei beni acquistati.

In sintesi, le novità fiscali più rilevanti:

1) **Decadenza dell'agevolazione fiscale dell'iperammortamento**, legata all'acquisto dei beni strumentali nuovi tecnologicamente avanzati, nel caso in cui i predetti beni siano ceduti a titolo oneroso o comunque destinati a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, entro 5 anni dal termine dell'iniziativa agevolativa. La decadenza prevede anche la restituzione dell'agevolazione fruita da effettuarsi con una variazione in aumento del reddito imponibile nel periodo d'imposta della cessione. In sede di conversione in legge è stato stabilito che la decadenza non opera quando la delocalizzazione è solo temporanea in strutture produttive dell'impresa;

2) **Proroga per tutto il 2018 della possibilità di compensare somme iscritte a ruolo con crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni**, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. Tale possibilità riguarda carichi affidati all'Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017;

3) **Proroga dell'obbligo di emissione di fattura in formato elettronico per le cessioni di carburante da impianti stradali di distribuzione**. L'obbligo sarà in vigore dal 1° gennaio 2019, uniformemente all'obbligo generale di fatturazione elettronica. L'obbligo al 1° luglio 2018 è invece rimasto per i subappaltatori ed i subcontraenti delle filiere di imprese nell'ambito di appalti pubblici;

4) **Eliminazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment)** per le prestazioni di servizi rese dai professionisti dopo il 14 luglio 2018;

5) **Non ammissibilità, ai fini del credito d'imposta R&S**, dei costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si tratta di spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore.

## RISCOSSIONE E VERSAMENTI

**A** I via dal 29 ottobre le regole sul blocco delle compensazioni

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 agosto 2018 n. 195385

La legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha introdotto la possibilità, per l'Agenzia Entrate, di sospendere per un periodo massimo di 30 giorni l'esecuzione di modelli F24 recanti compensazioni, **al verificarsi di determinati profili di rischio**.

A seguito di controllo, se il credito risulta correttamente utilizzato, il pagamento in compensazione è eseguito, così come avviene alla scadenza dei 30 giorni dalla presentazione del modello.

In caso contrario la delega viene respinta e i versamenti/compensazioni si considerano non effettuati e dovranno essere ravveduti con le relative sanzioni per tardivo/omesso versamento.

In data 28 agosto è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia Entrate, il provvedimento n. 195385/2018, con cui sono state rese note **le disposizioni attuative della norma che saranno efficaci a partire dal 29 ottobre 2018**.

I criteri selettivi per il potenziale blocco riguardano la tipologia di debito pagato, la tipologia di credito utilizzato, la coerenza dei dati indicati, i dati presenti in anagrafica tributaria, analoghe compensazioni effettuate in precedenza, il pagamento di debiti iscritti a ruolo.

## RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

**L'** Agenzia Entrate allerta i contribuenti: false mail su rimborso canone RAI

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 21 agosto 2018

L'Agenzia Entrate, con un comunicato stampa del 21 agosto, mette in guardia i contribuenti su nuovi tentativi di phishing effettuati tramite l'invio di **false mail con oggetto "Re: Rimborso Rai - A8005W"**.

Le segnalazioni relative a questo tentativo di truffa a discapito dei cittadini si riferiscono a false e-mail, apparentemente provenienti dall'Assistenza servizi telematici dell'Agenzia, ma che in realtà sono inviate da un indirizzo contraffatto.

Il contenuto del messaggio parla del riconoscimento di un parziale rimborso del canone RAI per un importo di euro 14,90, per ottenere il quale si rimanda alla sottomissione di una richiesta sull'indirizzo web del sito dell'Agenzia che in realtà nasconde un link ad un sito fraudolento ([www.area-agenzia-en.info](http://www.area-agenzia-en.info)).

**Si raccomanda ai contribuenti di cestinare immediatamente i suddetti messaggi**, di non cliccare sui collegamenti presenti e, soprattutto, di non fornire i propri dati anagrafici e gli estremi della propria carta di credito nella pagina web indicata nella mail.

# CATASTO


## Con il Geoportale dell'Agenzia Entrate 300mila mappe catastali consultabili online

L'Agenzia Entrate ha reso noto che tramite il proprio Geoportale Cartografico Catastale è possibile, per cittadini, pubbliche amministrazioni, professionisti ed imprese, la consultazione online della cartografia catastale.

Il servizio, che copre l'intero territorio nazionale, permette la libera consultazione di ben 300.000 mappe catastali con 85 milioni di particelle, tenute costantemente aggiornate, in modalità automatica, tramite gli atti tecnici predisposti e trasmessi telematicamente dai professionisti abilitati.

Il portale consente solo la ricerca e la visualizzazione delle particelle presenti sulla mappa del Catasto dei Terreni. Per le informazioni cartografiche complete e quelle censuarie del Catasto dei Terreni e del Catasto dei Fabbricati sono infatti disponibili i seguenti servizi:

- \* Consultazione personale (gratuita per i titolari di diritti reali)
- \* Visura catastale telematica (a pagamento).



## Capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

### Delegazione di TREVIGLIO

Viale Montegrappa, 28 – Tel. 0363.49728 / 301900

### Delegazione di ZOGNO

Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

### Delegazione di PIAZZA BREMBANA

Via Belotti, 48 – Tel. 0345.81.464

### Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA

P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

Recapiti: Fontanella - Via Mazzini, 57  
Palosco - Via IV Novembre, 13

### Delegazione di CALUSCO D'ADDA

Via Rivierasca, 57 – Tel. 035.793.954

### Delegazione di DALMINE

Via Bachelet, 3 – Tel. 329.8438205

### Delegazione di CHIUDUNO

Via C. Battisti, 40 – Tel. 035.838.968

### Delegazione di CISANO BERGAMASCO

Via Roma, 46 – Tel. 035.436.3476

### Delegazione di CLUSONE

Via S. Defendente, 34 – Tel. 0346.25.489

### Delegazione di GAZZANIGA

Via Gelmi, 7 – Tel. 035.714.096

### Delegazione di COLOGNO AL SERIO

Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

### Delegazione di LOVERE

Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

Anche sui social:



**BERGAMO - Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457**

**...all'ingresso della Bergamo che produce...**

**unione@artigianibergamo.it - www.artigianibergamo.it/contatti**

**DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici**

# FINANZIAMENTO...



*Sempre quel passo avanti  
anche nel credito*

**VAI ALLA TUA BANCA  
CHIEDI DI  
ARTIGIANFIDI**

  
**UNIONE ARTIGIANI**  
CONFINDUSTRIA BERGAMO

**ARTIGIANFIDI**  
B e r g a m o

**Sede di BERGAMO**

**Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724**

**[www.artigianibergamo.it](http://www.artigianibergamo.it)**

## Categoria: calzolai - nuovo corso in programma

**U**nione Artigiani sta organizzando il corso "L'arte della calzoleria 2018-2019" che avrà inizio ad ottobre 2018 presso le aule della Fondazione I.S.B. a Torre Boldone (BG) via Reich n. 49.

Il corso, suddiviso in più moduli, si pone come obiettivo principale quello di far sì che i partecipanti abbiano le basi teoriche e pratiche di modellismo, conoscenza dei pellami, dei materiali e delle attrezzature usate dai calzolai, tecniche di disegno, riparazione calzature e molto altro, in modo che al termine del corso possano aprire un'attività di calzolaio.

Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei 15 posti massimi disponibili.

Tutti i dettagli su iscrizioni, destinatari dell'offerta e modulistica sono disponibili sul nostro sito [www.artigianibergamo.it](http://www.artigianibergamo.it)

Ricordiamo a chi avesse già comunicato informalmente il proprio interesse al corso in oggetto che è necessario formalizzare l'iscrizione tramite la Segreteria di Unione Artigiani allo 035-238724.

### ARGOMENTI DEL CORSO

- ✓ CONOSCENZA DEI VARI MATERIALI: PELLE, CUOIO, GOMMA, SOPRATTACCO, COLLE, ECC.
- ✓ CONOSCENZA ED UTILIZZO DI ATTREZZI E MACCHINARI DELLA CALZOLERIA
- ✓ CONOSCENZA TEORICA E PRATICA DELLE VARIE FASI DEI LAVORI DI CALZOLERIA
  - lavorazione soprattacco uomo-donna
  - foderatura di un blocco tacco più fissaggio
  - salvasuola in gomma uomo-donna
  - risolatura in cuoio uomo-donna
  - rinforzi o pezzi invisibili con varie cuciture
  - cambio cerniere da stivali e borse
  - tecnica di incollaggio
  - allargamento delle punte delle scarpe e degli stivali
  - accorciamento delle punte delle scarpe (cambio modello)
  - metodi per stringere il gambale di uno stivale
  - metodi per accorciare il gambale di uno stivale
  - tintura/lavaggio della calzatura
  - riparazione borse
  - concetti base della scarpa nuova a partire dal modello in carta
- ✓ FATTURAZIONE E TENUTA DELLA CONTABILITA' D'IMPRESA
- ✓ FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE
- ✓ CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E LE ASSUNZIONI DI DIPENDENTI
- ✓ SIMULAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA E SUA ORGANIZZAZIONE
- ✓ APERTURA DELL'ATTIVITA'
- ✓ PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI ALCUNI ARTICOLI IN PELLE (BORSE, CINTURE, PORTAFOGLI)

### EVENTI

## Evento Brother

**L**o scorso Giovedì 20 Settembre si è tenuto presso la prestigiosa *Sala Panorama* dell'Unione Artigiani di Bergamo, in Via Autostrada 32, un'esposizione in collaborazione con **Linea Contabile** e **Brother Italia** dove sono state presentate le soluzioni innovative per ottimizzare il risparmio e migliorare i flussi delle attività lavorative.



## Seminario Decreto Dignità

Unione Artigiani organizza il seminario dal titolo:

**Le novità del Decreto Dignità  
La disciplina del contratto a termine e del lavoro occasionale alla luce dell'ultima riforma**

si terrà il giorno **04 ottobre 2018** dalle ore 17.30 alle 19.45  
(seguirà aperitivo)

presso la Sala Panorama di Unione Artigiani in via Autostrada 36 a Bergamo

Il costo del workshop è di 250,00 euro + IVA per partecipante  
Il workshop è a numero chiuso

**Per gli associati Unione Artigiani, la partecipazione al workshop è gratuita**

Riferimenti ed informazioni sono disponibili presso la Segreteria organizzativa di Unione Artigiani tel. 035 238724 - email: [unione@artigianibergamo.it](mailto:unione@artigianibergamo.it)



## Cosa sapere sul GDPR

### “**T**attamenti ammessi solo se leciti”

Alla luce del Regolamento Europeo, i dati personali possono essere trattati, solo se il trattamento è effettuato in modo lecito. In questa uscita cercheremo di chiarire cosa significhi “liceità di un trattamento”.

Del punto parla l'art. 6 del GDPR, che assomiglia molto a quanto già introdotto dal Codice della Privacy italiano. Il Regolamento stabilisce che il **trattamento di dati personali è effettuato in modo lecito soltanto al ricorrere di almeno una delle condizioni** espressamente previste dallo stesso articolo.

Vediamo quali siano i presupposti di liceità che il Regolamento ammette:

- \* il **consenso esplicito** dell'interessato al trattamento per finalità determinate dei propri dati;
- \* l'adempimento di **obblighi assunti con un contratto** di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di **attività precontrattuali** dallo stesso richieste;
- \* l'adempimento di **obblighi imposti dalla legge** in capo al titolare;
- \* la tutela di interessi **essenziali per la vita dell'interessato** o di soggetti terzi (si pensi, ad esempio, a casi di trattamento a fini umanitari o in caso di epidemie);
- \* rilevanti motivi di **interesse pubblico** correlati all'esercizio di pubblici poteri;
- \* il perseguimento di un **interesse legittimo del titolare** o di un'altra persona fisica ritenuto prevalente sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato, realizzabile attraverso il trattamento di dati personali.

Quando si parla di liceità del trattamento ci si concentra, in primo luogo, sul consenso che il titolare deve acquisire dalla persona a cui i dati personali si riferiscono: consenso affinché i suoi dati personali siano raccolti ed utilizzati, per le finalità e per il periodo riportati chiaramente **nell'informativa**.

Per prima cosa, il **consenso** ai sensi del GDPR, come richiesto già dal Codice della Privacy, deve sempre essere specifico, libero e inequivocabile: non è ammesso e costituisce una **violazione** l'utilizzo di **caselle già spuntate** sui moduli sia digitali che cartacei come un'unica casella che comprenda trattamenti aventi diverse finalità (il caso più frequente è appunto, l'adempimento del contratto e invio di pubblicità successiva). L'interessato infatti deve avere la possibilità di fare una scelta veramente autonoma, particolareggiata per finalità e di poter rifiutare (o eventualmente revocare) un consenso specifico senza subire conseguenze negative. La richiesta di consenso deve essere chiara e facilmente identificabile e non deve confondersi con altre comunicazioni rivolte all'interessato (deve, cioè, essere chiaramente distinguibile da altre richieste).

Il GDPR, inoltre, richiede espressamente che per il **trattamento di particolari categorie** di dati l'interessato debba prestare il proprio consenso esplicito: art. 9 GDPR:

*“È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona” a meno che “l'interessato [abbia] prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche”.*

Si noti che questa categoria comprende anche le operazioni di profilazione (ai sensi dell'art. 22 GDPR:

*“L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione”.*

Segnaliamo anche l'importante innovazione introdotta dal GDPR, che ora non pretende che il consenso sia rilasciato in forma scritta. Resta fermo il principio secondo cui è comunque il titolare a doverne dimostrare l'inequivocabilità e la specialità (e avere traccia scritta del consenso rilasciato sarà sicuramente d'aiuto a tal fine).

Un'altra condizione di liceità che ricorre spesso l'interesse legittimo di un titolare che prevale, senza ledere i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato (ipotesi prevista dall'art. 6, co. 1, lett. f, GDPR).

In questo caso il Regolamento introduce una novità di particolare importanza, comunque in linea con l'impostazione di responsabilizzazione dei titolari: il bilanciamento tra interesse del terzo e diritti dell'interessato spetta direttamente al titolare del trattamento e non all'Autorità pubblica.

Poiché garantire e dimostrare il rispetto delle condizioni di liceità stabilite dal GDPR è onere del titolare, è a quest'ultimo che spetta anche il compito di effettuare i dovuti bilanciamenti con altri diritti, eventualmente rilevanti, dell'interessato o di terzi e di provare su tali basi la liceità dei trattamenti svolti.